

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI IN CONCORSO  
SPESE DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE  
(Del. C.P. n. 60/02)**

**ART. 1  
FINALITA' E BENEFICIARI DELL' INTERVENTO**

La Provincia Regionale di Enna, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 9/1986 e dell'art. 11 dello Statuto Provinciale, interviene attraverso la concessione di contributi finanziari in favore di società e/o associazioni no profit legalmente costituite, finalizzati al potenziamento delle attività sportive.

Tali contributi sono rivolti:

- a) alle società ed associazioni sportive per l'attività agonistica svolta attraverso la partecipazione a campionati e tornei indetti esclusivamente dalle Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I.;
- b) alle società ed associazioni sportive per l'attività promozionale svolta attraverso la partecipazione a campionati e tornei indetti dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- c) alle società ed associazioni sportive che, da almeno due anni, svolgono attività di gestione dei centri di avviamento allo sport e di formazione fisico-sportiva (CAS), regolarmente autorizzati dalle competenti Federazioni o dagli Enti di Promozione sportiva di appartenenza.

**ART. 2  
PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO**

Le istanze per la concessione di contributi ordinari debbono improrogabilmente pervenire entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno con riferimento all'attività da svolgersi durante la stagione sportiva in corso. Si intenderanno prodotte in tempo utile le istanze trasmesse a mezzo raccomandata a.r. entro il sopracitato termine. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso detto termine coincida con giornata non lavorativa il termine slitta al giorno successivo.

Non saranno prese in considerazione le istanze fatte pervenire oltre il termine predetto o non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento.

Le istanze, conclusa l'istruttoria, saranno esaminate dalla Giunta Provinciale in un unico contesto.

**ART. 3  
CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO**

La presentazione dell'istanza non costituisce obbligo per l'ente di concedere l'intervento finanziario richiesto.

La concessione degli interventi costituisce sempre un atto "una tantum" e non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità.

**ART. 4  
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

Le richieste di intervento finanziario devono essere presentate tramite istanza (all. A ) sottoscritta, con le modalità previste dalla legge n. 445 del 2000, dal legale rappresentante della società o associazione con l'indicazione della rispettiva qualifica e

del codice fiscale nonché con la specificazione della denominazione e della ragione sociale dell'ente richiedente, della partita I.V.A. o del codice fiscale.

Nella predetta istanza la società o associazione dovrà indicare l'attività per la quale richiede il contributo e dichiarare quanto segue:

- a) di essere a conoscenza del vigente Regolamento della Provincia Regionale relativo la concessione di contributi in concorso spese per il potenziamento delle attività sportive;
- b) di non avere inoltrato alla Provincia Regionale e/o all'Azienda Provinciale per l'incremento Turistico di Enna istanza di contributo straordinario o di patrocinio avente ad oggetto l'attività inerente l'istanza di contributo ordinario;
- c) di essere autorizzato, nella qualità di legale rappresentante della società - associazione, a richiedere il contributo alla Provincia Regionale di Enna;
- d) di essere a conoscenza che la concessione del contributo da parte dell'amministrazione provinciale è facoltativa e non dà diritto a continuità per gli anni futuri;
- e) che l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, entro 120 gg. dalla data di esecutività della deliberazione di G.P. inerente la concessione del contributo, della documentazione prevista dall'art. 7 del presente regolamento;
- f) di essere consapevole che, nel caso di mancato raggiungimento delle finalità di potenziamento dell'attività sportiva o di parziale realizzazione dell'attività preventivata, la Provincia Regionale ha facoltà di procedere alla revoca o alla riduzione del contributo concesso e che, in qualsiasi momento, attraverso propri funzionari può disporre controlli sull'attività dichiarata.

Alla istanza dovrà essere allegata:

- 1) Certificazione (all. B) rilasciata dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione sportiva di appartenenza attestante:
  - a) il parere favorevole alla fruizione del contributo;
  - b) l'affiliazione della società od associazione per la stagione sportiva a cui si riferisce la richiesta di contributo, con indicata l'esatta denominazione sociale;
  - c) la composizione completa del consiglio direttivo in carica;
  - d) l'attività programmata per la stagione per la quale si richiede il contributo.
- 2) Copia autenticata dell'atto costitutivo con allegato statuto, redatti in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di Enti non profit, se non in possesso dell'ente. Nel caso in cui non venga trasmesso lo statuto, deve essere indicata l'istanza alla quale lo stesso risulta allegato.

La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento d'identità.

## **ART. 5 AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

Esaminata la documentazione, l'amministrazione provinciale, nei casi di carenza di quanto alla stessa prodotto, entro 90 gg. dalla presentazione dell'istanza, può chiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti relativi la richiesta di contributo. In detta ipotesi, verrà assegnato, alla società o associazione, un termine perentorio di gg. 30, trascorso il quale la domanda verrà archiviata.

L'ufficio, esaminate le istanze, con la relativa documentazione prodotta, tenuto conto delle richieste presentate e dello stanziamento dei fondi previsto in bilancio, predispone una proposta di riparto tenuto conto del livello dell'attività sportiva.

Fornendo le opportune motivazioni, la Giunta Provinciale ha, comunque, facoltà di adottare elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli in precedenza elencati.

## **ART. 6 PUBBLICITA'**

La forma di pubblicità prevista, è la pubblicazione di atti o fatti pertinenti la materia oggetto del presente regolamento su quotidiani a diffusione locale.

## **ART. 7 MODALITA' DA OSSERVARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Le società o associazioni inserite nel piano di riparto, al fine della liquidazione di quanto concesso, entro il termine perentorio di 120 gg. dalla data di esecutività della delibera inerente la concessione dei contributi o, se successiva, dalla data di ultimazione dell'attività programmata, debbono far pervenire la sottoelencata documentazione:

- 1) Richiesta di liquidazione con indicazione delle coordinate (codici ABI e CAB) del conto corrente bancario o postale, intestato alla società o associazione, sul quale canalizzare il contributo;
- 2) Relazione tecnico-sportiva a firma del legale rappresentante dalla quale risulti dettagliatamente l'attività sportiva svolta e per la quale è stato concesso il contributo, la localizzazione degli impianti sportivi utilizzati ed i nominativi dei tecnici, degli istruttori e degli allenatori impegnati. La relazione dovrà, altresì, contenere il calendario delle attività con l'indicazione del luogo e data di svolgimento e l'attestazione del competente organo sportivo dalla quale risulti che l'attività è stata portata regolarmente a termine secondo il programma presentato;
- 3) Rendiconto delle spese sostenute, distinto per disciplina sportiva, con allegati i documenti giustificativi di spesa. Detti documenti, dovranno avere, complessivamente, un valore pari ad almeno il doppio del contributo concesso. Gli stessi, in regola con le norme fiscali vigenti in materia, andranno prodotti in originale o in copia autenticata, per un importo complessivamente corrispondente al contributo concesso e, per la rimanente parte, in copia.
- 4) Dichiarazione resa ai sensi della legge n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:
  - a) che l'importo corrispondente al contributo concesso è stato utilizzato per l'espletamento dell'attività sportiva dichiarata al fine della concessione dello stesso;
  - b) che i documenti giustificativi di spesa prodotti, in originale o in copia autenticata, a questa amministrazione provinciale, **a copertura del contributo concesso**, non sono stati e non saranno utilizzati, per le medesime finalità, presso altri enti concedenti;
  - c) gli enti ai quali, per la stagione di riferimento, sono stati richiesti contributi;
  - d) l'entità dell'eventuale contributo dagli stessi concesso;
  - e) che il legale rappresentante della società o associazione è autorizzato a riscuotere, in nome e per conto della stessa, somme da enti pubblici e privati;
- 5) Elenco degli atleti tesserati, distinto per disciplina sportiva praticata, con l'indicazione del luogo, della data di nascita e della residenza, a firma del legale rappresentante (da presentare se il contributo viene concesso per l'attività sportiva);
- 6) Elenco degli allievi che hanno partecipato al centro di avviamento e di formazione fisico-sportiva con l'indicazione del luogo, della data di nascita e della residenza, a firma del legale rappresentante, sottoscritta ai sensi della legge n. 445/2000 (da presentare se il contributo viene richiesto per il CAS).

## **ART. 8**

### **VOCI DI SPESA AMMISSIBILI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE**

Al fine della liquidazione dei contributi ordinari verranno ammesse le sottoelencate voci di spesa:

- 1) Affiliazione o adesione alla Federazione o agli Enti di promozione sportiva competenti;
- 2) Tesseramento alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva;
- 3) Tasse e spese disposte dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione sportiva;

I documenti giustificativi delle spese di cui ai punti 1), 2) e 3) sono le ricevute di pagamento, regolarmente numerate e datate, (escluse attestazioni e dichiarazioni) rilasciate dagli enti di appartenenza o le ricevute dei bollettini di pagamento ( bancari o postali con la specifica indicazione della causale);

- 4) Spese di ospitalità per atleti e tecnici non residenti e regolarmente tesserati con la società o associazione.

I documenti giustificativi delle suddette spese dovranno essere le ricevute di pagamento per l'affitto di unità immobiliari, supportate da regolare contratto da' affitto registrato e le fatture alberghiere e di vitto (extra esclusi);

- 5) Spese per trasferte (viaggio, vitto, alloggio) riferite ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori tesserati;

Come documenti giustificativi delle suddette spese sono ritenute ammissibili le fatture con l'indicazione dei servizi resi (extra esclusi), biglietti di viaggio in copie autenticate (qualora i biglietti non dovessero essere nominativi dovranno essere supportati da apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società, dalla quale si evincano i nominativi dei soggetti fruitori, la qualifica e la causale della trasferta) e nota spese, ai sensi della normativa vigente, relative all'indennità di trasferta, rimborsi forfettari, spese di viaggio e di trasferimento;

- 6) Assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti, tecnici, dirigenti, società e iscritti al CAS.

I documenti giustificativi delle suddette spese dovranno essere le ricevute/bollettini di pagamento con allegata copia della polizza assicurativa;

- 7) Retribuzioni e compensi corrisposti a tecnici, allenatori, atleti, giudici e collaboratori, nel rispetto della normativa vigente. I compensi dovranno riferirsi esclusivamente all'attività sportiva e a quant'altro, a giudizio dell'ente, sia ritenuto ad essa strettamente connesso. Ai fini della rendicontazione saranno ritenute valide le ricevute, a firma dei percipienti, redatte nel rispetto della vigente normativa in materia, in relazione al tipo di rapporto esistente tra gli stessi e la società. Le ricevute dovranno essere corredate da dichiarazioni del legale rappresentante della società attestante l'avvenuto pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, se dovuti.

- 8) Assistenza medico-sanitaria.

Documenti giustificativi delle suddette spese dovranno essere le fatture o le ricevute rilasciate dai professionisti o dai centri specializzati che hanno eseguito visite mediche, diagnosi, accertamenti e trattamenti per atleti tesserati nonché assistenza alle gare.

- 9) Affitto e gestione di impianti sportivi;

Documenti giustificativi delle spese d'affitto sono le ricevute di pagamento.

- 10) Abbigliamento sportivo.

Documenti giustificativi delle suddette spese sono le fatture emesse dalle ditte fornitrici. La quantità dei beni dovrà essere coerente con il numero dei tesserati e l'acquisto dovrà essere effettuato in tempo utile per il naturale utilizzo nel corso della stagione sportiva di riferimento.

- 11) Attrezzature e materiale sportivo.

Documenti giustificativi delle suddette spese sono le fatture emesse dalle ditte fornitrici. L'acquisto dovrà essere effettuato in tempo utile per il naturale utilizzo nel corso della stagione sportiva di riferimento.

- 12) Indennità di preparazione corrisposta in conformità alle vigenti leggi.

13) Acquisto premi;

Documenti giustificativi delle suddette spese sono le fatture emesse dalle ditte fornitrici. L'acquisto dovrà essere effettuato in tempo utile per il naturale utilizzo nel corso della stagione sportiva di riferimento.

14) Attività promo-pubblicitaria a carattere informativo finalizzata alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva.

## **ART. 9 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Sulla base degli elementi in precedenza indicati, l'amministrazione provinciale, con disposizione del Dirigente del settore competente, entro 90 gg. dal ricevimento o perfezionamento dell'istanza con relativa documentazione, di cui all'art. 7 del presente regolamento, provvede alla liquidazione e al pagamento del contributo concesso. L'importo del contributo verrà proporzionalmente ridotto nel caso in cui l'ufficio avrà accertato lo svolgimento di un'attività inferiore rispetto a quella preventivata o, nell'ipotesi di integrale realizzazione della stessa, quando i costi effettivamente sostenuti per il suo espletamento, risultino inferiori al doppio del contributo concesso. Inoltre, su proposta del Dirigente competente, con atto motivato della Giunta Provinciale, potrà procedersi alla revoca del contributo concesso nei casi in cui non risultino realizzate le finalità di potenziamento dell'attività sportiva, poste alla base dell'originaria concessione.

## **ART. 10 VERIFICHE**

L'Ente si riserva di esercitare, a mezzo dei propri funzionari o in qualsiasi altro modo previsto dalla legge, controlli sulle dichiarazioni rese dal richiedente, sull'attività svolta, sul raggiungimento degli scopi per i quali il contributo è stato concesso.

## **ART. 11 TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Chiunque può prendere visione delle istanze di contributo e della relativa documentazione e della decisione della giunta ed ottenere eventuale copia, previo pagamento dei relativi diritti.

Le istanze saranno istruite in ordine cronologico.

## **ART. 12 DECADENZA DAL DIRITTO**

Qualora il soggetto beneficiario non si attenga alle prescrizioni contenute nel presente regolamento decade dal diritto alla erogazione del contributo.

## **ART. 13 NORMA TRANSITORIA**

I procedimenti relativi all'anno in corso, se non ancora definiti, verranno riesaminati alla luce della normativa introdotta con il presente atto.

#### **ART. 14**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi nazionali e della regione siciliana, vigenti in materia.

#### **ART. 15 NORMA FINALE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva, ad ogni effetto, la relativa deliberazione di adozione.